



CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI SALERNO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE

Approvato dall'assemblea elettiva il 29 giugno 2010

STATUTO PROVINCIALE

TITOLO 1 PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

E' costituita la Confederazione Italiana Agricoltori, Associazione Provinciale di Salerno, associazione volontaria e senza fini di lucro, con sede in Salerno alla Piazza XXIV Maggio,21 Essa usa la denominazione Confederazione Italiana Agricoltori e dei relativi logotipo (CIA, seguito dalla specificazione Associazione Provinciale di Salerno) e simbolo, nei colori e nei tipi decisi dalla CIA Nazionale, prendendo atto che la proprietà esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CIA Nazionale.

La CIA-Associazione Provinciale di Salerno si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni, nei valori ed è parte costituente del sistema CIA, sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanza delle imprese agricole, delle loro imprenditrici e dei loro imprenditori e delle relative forme associate e di tutti coloro che operano in ambito rurale. Essa rappresenta e tutela anche i concedenti di fondi rustici e tutti coloro che operano a qualunque titolo nell'ambito del comparto produttivo agricolo o in qualunque fase della filiera agroalimentare.

La CIA Associazione Provinciale di Salerno concorre a costituire il sistema CIA ed è costituita da tutti gli associati che hanno la sede della loro impresa o della loro attività ovvero il loro domicilio o residenza nel territorio provinciale di Salerno.

Essa comprende tutte le strutture organizzative territoriali in cui si articola, nonché le Associazioni di persone e i Gruppi di interesse economico costituiti nel territorio provinciale.

La CIA Associazione Provinciale di Salerno favorisce la partecipazione diretta degli associati alla vita associativa.

Art. 2 - Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi

La CIA-Associazione Provinciale di Salerno persegue i seguenti scopi e svolge le seguenti attività:

- a) assicura la rappresentanza politica e sindacale agli imprenditori ed alle imprenditrici agricole ed alle imprese agricole, in qualunque forma costituite, nell'ambito dei territori di riferimento, nei confronti di tutte le istituzioni pubbliche e private ivi costituite ed operanti;
- b) rappresenta e tutela gli interessi degli altri associati alla CIA nell'ambito del territorio di riferimento e concorre alla determinazione delle azioni di tutela a tutti i livelli istituzionali, politici o economici opportuni;
- c) elabora le politiche confederali a livello provinciale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CIA,
- d) promuove e verifica le azioni e le iniziative delle associazioni di persone e dei gruppi di interesse economico costituiti nel suo territorio;
- e) stipula accordi con le altre organizzazioni imprenditoriali agricole, economiche, sociali e sindacali e con le forze politiche e le Istituzioni di livello provinciale;
- f) partecipa alla programmazione territoriale nella provincia di riferimento e concorre alla programmazione territoriale a livello regionale;
- g) stipula accordi e contratti sindacali e interprofessionali a livello provinciale d'intesa, ove possibile, con i Gruppi di interesse economico operanti nella provincia;
- h) individua ed organizza a livello provinciale i servizi di consulenza ed assistenza per rispondere alle esigenze degli agricoltori e delle imprese agricole, secondo criteri di efficienza e qualità, tenendo conto delle economie di scala, da realizzare in sinergia con il sistema CIA;
- i) realizza tutte le iniziative necessarie ed opportune al fine della qualificazione dell'agricoltura e del mondo rurale, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad enti e società;
- j) stabilisce le politiche finanziarie provinciali necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
- k) stabilisce il trattamento normativo ed economico del proprio personale dipendente, tenendo conto dei criteri e principi che il sistema CIA adotta riguardo ai rapporti di lavoro;
- l) d'intesa con la CIA Regionale della Campania, può deliberare la costituzione di associazioni subprovinciali ovvero la confluenza in associazioni interprovinciali;
- m) costituisce o promuove enti, istituti e società, anche per l'erogazione di servizi e per la formazione professionale in attuazione di disposizioni legislative nell'ambito del proprio territorio di riferimento, in sinergia con il sistema CIA.

TITOLO II

GLI ASSOCIATI

Art. 3 - Requisiti

Possono aderire ed essere associati alla CIA- Associazione provinciale di Salerno - le imprenditrici e gli imprenditori agricoli, singoli ed associati e i loro collaboratori familiari, le imprese agricole in qualunque forma costituite: società di persone, cooperative e di capitali; gli amministratori delle società agricole e i soci delle società di persone, i proprietari ed i concedenti di fondi rustici, tecnici e operatori del settore agricolo, i dipendenti del sistema CIA. Possono altresì aderire tutti coloro che operano in ambito rurale.

Gli iscritti all'Associazione Nazionale Pensionati ANP-CIA e coloro che hanno rilasciato deleghe ai fini dei contributi sindacali e associativi, sono automaticamente associati alla CIA.

L'adesione alla CIA - Associazione Provinciale di Salerno - , mediante tesseramento unico, vale come adesione all'intero sistema CIA.

La qualità di socio è personale e non trasferibile nè per atto tra vivi, nè per successione. L'adesione è annuale.

In caso di recesso dal rapporto associativo, il recedente non potrà chiedere il rimborso della quota, nè la divisione del patrimonio comune.

Art. 4 - I Diritti degli associati

I diritti degli associati CIA.

- a) Ciascun associato alla CIA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 3 e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
- b) Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.
- c) Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non

può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.

- d) Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto, del regolamento nazionale ed in quelle dei rispettivi statuti confederali in cui sono pure stabilite le proporzioni di rappresentanza all'interno degli organi delle diverse categorie di associati, fermi i requisiti soggettivi per gli incarichi di rappresentanza e dirigenza dei diversi livelli confederali, come previsti dal presente Statuto e da quello Nazionale.
- e) Tutti i componenti gli organi di qualsiasi livello debbono essere iscritti alla CIA, almeno dalla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati a presidente provinciale CIA, debbono essere iscritti almeno da quattro anni consecutivi;
- f) Per poter fruire dei servizi offerti dalla CIA ai diversi livelli, è necessario essere associati, salvo quelli che vengono erogati a tutti i cittadini per disposizione di legge.

Art. 5 - Gli Obblighi degli Associati

3. Gli associati al sistema CIA debbono:

- a) accettare il presente statuto, e quelli della CIA Nazionale e Regionale;
- b) rispettare le delibere degli organi statutari a tutti i livelli confederali regolarmente assunte;
- c) attenersi alle regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della Confederazione;
- d) ottemperare alla contribuzione al sistema CIA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno, comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;
- e) l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CIA e agli enti e società di emanazione le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa

ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato e la tutela della riservatezza sui dati personali, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quanto altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;

f) garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CIA.

TITOLO III Rapporti con il sistema CIA

Art. 6 – La CIA Associazione Provinciale di Salerno quale componente il sistema CIA

La CIA - Associazione Provinciale di Salerno - quale componente il sistema CIA, recepisce e fa propri i principi e gli obblighi stabiliti nell'art. 20 dello statuto nazionale CIA, nei modi stabiliti nel presente statuto. Ed in particolare:

- a) recepisce integralmente il codice etico, il regolamento della CIA, ed il regolamento del Collegio Nazionale dei Garanti, la disciplina delle incompatibilità di cui almeno ai primi quattro commi dell'art. 35 dello Statuto Nazionale;
- b) il presidente dell'associazione Provinciale deve essere un imprenditore agricolo e non dipendente del sistema CIA;
- c) gli organi provinciali, esclusi gli organi di garanzia (collegio dei revisori e collegio dei garanti) sono composti per almeno i 2/3 da imprenditori agricoli,
- d) la presenza di donne nelle assemblee e negli organi direttivi provinciali, in relazione al numero effettivo delle associate sul totale degli iscritti e comunque non inferiore al 20%;
- e) la durata in carica del Presidente per non più di due mandati pieni e consecutivi;
- f) separazione delle funzioni di rappresentanza politico- sindacale, di competenza degli organi, dalla gestione, di competenza della struttura, composta da funzionari e dipendenti facente capo al Direttore, unico responsabile del corretto e regolare andamento del livello confederale provinciale.
- g) effettiva partecipazione degli iscritti alla vita associativa di tutte le componenti della CIA, anche mediante la determinazione di deleghe successive;
- h) obbligo di garantire la contribuzione al sistema CIA con il versamento di quote associative secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale;

- i) la presenza di una sola associazione per ogni livello territoriale di riferimento, salvo eventuali deroghe speciali deliberate dalla Direzione Nazionale della CIA;
- j) la messa a disposizione del sistema CIA, dei dati associativi e quant'altro necessario al conseguimento degli scopi sociali;
- k) l'accettazione espressa dei provvedimenti di commissariamento e degli altri provvedimenti sanzionatori previsti nello statuto nazionale, anche nei confronti dei singoli associati, secondo le modalità specificate nel regolamento nazionale;
- l) concorso nella nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'espressa accettazione delle decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CIA.

art. 7 - Rapporti con la Associazione Regionale e con la CIA Nazionale

La CIA- Associazione Provinciale di Salerno - riconosce il ruolo di rappresentanza politica e sindacale della CIA Regionale della Campania, nelle sedi istituzionali e politiche della Regione Campania , nonché la funzione di concorrere alla determinazione delle azioni di tutela delle imprese agricole associate in ambito regionale.

La CIA - Associazione provinciale di Salerno - riconosce alla CIA Regionale la funzione di promozione e coordinamento delle attività e delle iniziative delle Associazioni di persone e dei Gruppi di interesse economico.

La CIA- Associazione Provinciale di Salerno - riconosce il ruolo della CIA Nazionale, in cui si realizza la sintesi politica del sistema CIA; questo è rappresentato in sede nazionale, europea ed internazionale dalla CIA Nazionale.

Art. 8 - Rapporti con le associazioni di persone e con i gruppi di interesse

La CIA- Associazione Provinciale di Salerno -, riconosce il valore sociale delle attività svolte dalla Associazione Nazionale Pensionati, ANP-CIA., l'importanza fondamentale della presenza delle imprenditrici agricole e dei giovani imprenditori nella vita della Associazione, nonché il valore strategico delle politiche settoriali per la qualificazione e lo sviluppo delle imprese agricole e per la valorizzazione dei prodotti agricoli. Pertanto promuove la costituzione dei livelli associativi delle Associazioni di persone e dei gruppi di interesse nell'ambito del sistema confederale provinciale.

Negli organi direttivi della CIA Associazione Provinciale di Salerno è garantita la presenza di giovani, donne e pensionati nella loro espressione delle Associazioni di persone.

TITOLO IV

Gli organi della CIA Associazione Provinciale di Salerno

Art. 9 - Composizione degli organi della CIA-Associazione Provinciale di Salerno

Gli organi della CIA-Associazione Provinciale di Salerno sono composti da imprenditrici e imprenditori agricoli iscritti alla CIA, per almeno 2/3.

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E' propria della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto e poteri e autonomia di ogni organo.

Art. 10 - Gli organi della CIA-Associazione Provinciale di Salerno

Gli organi della CIA-Associazione Provinciale di Salerno sono:

- l'Assemblea Elettiva dei Delegati;
- l'Assemblea Provinciale;
- la Direzione Provinciale;
- la Giunta Provinciale;
- il Presidente Provinciale;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Gli organi provinciali della CIA decadono automaticamente al momento del loro rinnovo. Ciascun Organo è dotato dei poteri e competenze previste nel presente statuto; il regolamento della CIA Provinciale disciplina lo svolgimento delle rispettive attività.

Art. 11 – L'Assemblea Elettiva dei Delegati

L'Assemblea elettiva dei Delegati è convocata ogni quattro anni dal Presidente Provinciale su conforme deliberazione della Direzione Nazionale contenente un apposito regolamento. Essa è composta dai membri di diritto e dai delegati eletti ogni quattro anni dalle Assemblee elettive delle CIA zonali o comunali.

La composizione dell'Assemblea Elettiva deve comunque corrispondere ai criteri stabiliti nell'Art. 20 lett. C, d, e, dello statuto Nazionale, salvo per quanto attiene ai membri di diritto che sarà stabilito da apposito regolamento.

Art, 12 L'Assemblea Elettiva dei Delegati: poteri compiti e convocazione

L'Assemblea Elettiva dei Delegati ha i seguenti poteri e compiti:

- elegge il Presidente Provinciale;
- approva il documento politico programmatico;
- approva lo statuto provinciale;
- elegge l'assemblea provinciale;
- elegge il collegio provinciale dei revisori dei conti.

L'Assemblea Elettiva è convocata almeno 90 giorni prima della data fissata, secondo le modalità stabilite dal regolamento nazionale. L'Assemblea elettiva è ritenuta valida in prima convocazione con la presenza del 50% più 1 dei suoi componenti e delibera validamente con il voto del 50% più 1 dei presenti; è ritenuta valida in seconda convocazione con la presenza del 25% dei suoi componenti e delibera validamente con il voto del 50% più 1 dei presenti.

Art. 13 - L'Assemblea della CIA-Associazione Provinciale di Salerno - durata e composizione, poteri e compiti

L'Assemblea provinciale rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l'anno.

Essa è composta fino ad un massimo di 72 (settantadue) membri.

Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CIA-Associazione Provinciale di Salerno.

L'Assemblea Provinciale:

- a) elegge la Direzione Provinciale;
- b) stabilisce le linee di strategia politiche, di programma e di indirizzo della CIA-Associazione Provinciale, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'Agricoltura e delle imprese associate; .
- c) Esamina l'andamento della CIA-Associazione Provinciale e delle strutture collegate;
- d) Esamina il bilancio consuntivo della CIA-Associazione Provinciale, approvato dalla Direzione;

- e) Indica, su proposta della Direzione, le linee preventive di politica finanziaria annuale o pluriennale;
- f) Approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i 2/3 + 1 dei presenti. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono sottoposti alla Direzione Nazionale della CIA, perché ne valuti la coerenza con lo Statuto nazionale in ordine ai requisiti di ammissibilità nel sistema CIA.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, su conforme delibera della giunta, in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 ore rispetto alla prima.

Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea provinciale è valida quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà + 1 degli aventi diritto; in seconda convocazione potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 14 – Direzione, durata composizione e compiti

La Direzione rimane in carica per quattro anni ed è formata da componenti eletti fino ad un numero massimo di 35 (trentacinque) La Direzione è composta secondo i criteri di cui al precedente art. 6 lett. C) D).

La Direzione:

- elegge uno o più i Vice Presidenti;
- elegge i membri della Giunta, ne determina il numero e l'eventuale compenso;
- delibera iniziative e programmi di carattere politico-sindacale, programmatico e finanziario in sintonia con le linee generali stabilite dall'assemblea provinciale e con gli indirizzi generali del sistema CIA;

- approva il Regolamento provinciale;
- esercita il controllo sull'attività e i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla CIA Associazione Provinciale;
- propone alla assemblea, eventuali modifiche al presente statuto;
- nomina i rappresentanti e/o amministratori della CIA nelle società ed enti costituiti o partecipati dalla CIA provinciale;
- adisce il Collegio Nazionale dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla mancata osservanza, da parte degli associati o dirigenti provinciali, del presente Statuto, del Regolamento e del codice etico;
- dà esecuzione alle decisioni del Collegio Nazionale dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva, sulla base delle proposte elaborate dalla giunta, il bilancio consuntivo, sottoponendolo all'esame dell'assemblea nella prima seduta utile ;
- propone alla assemblea il bilancio preventivo e le quote di contribuzione di spettanza della CIA provinciale;
- promuove la costituzione, organizzazione e scioglimento dei Gruppi di Interesse Economico nel proprio territorio;
- ratifica le decisioni prese in via d'urgenza dalla Giunta.
- delibera sugli atti di straordinaria amministrazione non attribuiti ad altri organi.

La Direzione è convocata dal Presidente che, sentita la Giunta, ne stabilisce l'ordine del giorno.

Partecipano, se invitati, alle sedute della Direzione, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche soggetti esterni alla CIA.

15. La Giunta, durata- composizione- compiti

La Giunta rimane in carica quattro anni ed è un organo collegiale composto dal Presidente e da un numero massimo di 10 (Dieci) membri.

La Giunta:

- promuove l'attività politica della CIA-Associazione Provinciale;

- ha funzioni di rapporti politico/istituzionali verso la Provincia di Salerno e tutte le istituzioni politiche, economiche e sociali, anche a supporto delle proprie sedi territoriali;
- verifica l'attuazione dei deliberati degli organi presso le strutture deputate;
- convoca l'Assemblea stabilendone l'odg;

La Giunta viene convocata dal Presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

La Giunta ha il compito di:

- a) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore della CIA-Associazione Provinciale;
- b) attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzative della CIA-Associazione Provinciale, secondo le indicazioni degli organi direttivi della CIA Associazione provinciale ;
- c) deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico, alla utilizzazione, sentito il direttore, dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- d) costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati della direzione, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
- e) esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed Enti promossi o partecipati direttamente o indirettamente dalla CIA-Associazione Provinciale;
- f) adire il Collegio Nazionale dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine all'osservanza delle norme del presente statuto;
- h) decidere su proposta del Direttore, in merito all'acquisto di beni immobili e decidere, su proposta del Presidente, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CIA presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni;
- l) deliberare, su proposta del Direttore, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della CIA-Associazione Provinciale e le assunzioni, i licenziamenti, l'inquadramento contrattuale dei funzionari;
- m) dare attuazione alle decisioni del Collegio Nazionale dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti;
- n) attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Giunta stessa;
- o) presentare alla Direzione il bilancio consuntivo predisposto dal Direttore;

- p) approvare il bilancio preventivo, predisposto dal Direttore, e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- q) deliberare su proposta del Direttore, i criteri generali per la determinazione di tariffe per servizi e prestazioni;
- r) ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dal Presidente;
- s) deliberare su tutti gli atti di ordinaria amministrazione concernenti la gestione della CIA-Associazione Provinciale, su proposta del Direttore;
- t) dotarsi di un proprio regolamento;

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Delegati tra le imprenditrici e gli imprenditori agricoli associati alla CIA - Associazione Provinciale di Salerno.

Il Presidente resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente della CIA-Associazione Provinciale di Salerno:

- ha la rappresentanza politica della CIA-Associazione Provinciale;
- ha potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento della CIA-Associazione Provinciale;
- rappresenta la sintesi del sistema CIA di Salerno, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche e istituzionali;
- presiede gli organi ed è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente se nominato o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei membri di Giunta.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

Art. 17 - Il Direttore Provinciale

Il Direttore provinciale della CIA-Associazione Provinciale di Salerno viene nominato dalla Giunta, su proposta del Presidente.

Il Direttore:

- è responsabile del funzionamento della struttura della CIA-Associazione Provinciale e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa;
- è responsabile dell'attuazione delle decisioni degli organi provinciali;
- concorre alla elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Giunta ed il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CIA di Salerno ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche assunte;
- partecipa alle riunioni di tutti gli organi della CIA-Associazione Provinciale ed esprime sulla proposte di delibera il proprio parere motivato;
- propone alla Giunta l'articolazione della struttura organizzativa della CIA-Associazione Provinciale e l'attribuzione o revoca degli incarichi a funzionari/quadri;
- propone alla Giunta l'assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente, nonché le proposte di inquadramento contrattuale, dei quadri, dei funzionari e dei dirigenti, ivi compresi quelli assegnati alle Associazioni di persone, sentiti i rispettivi Presidenti. Nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile. Quadri, funzionari e dirigenti rispondono direttamente al Direttore provinciale.
- Il Direttore provinciale si coordina con il direttore regionale, coerentemente alla previsioni del regolamento nazionale relativo ai rapporti tra i direttori del sistema CIA, al fine di conseguire una gestione economica e finanziaria del sistema CIA provinciale e regionale tesa al pareggio di bilancio ed ad un elevato standard di qualità ed efficienza dei servizi agli associati;
- Il direttore informa delle attività svolte e dei risultati ottenuti gli organi dell'associazione.

Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e viene eletto dall'Assemblea. Rimane in carica per la durata di quattro anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CIA, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CIA-Associazione Provinciale.

Predisporre la relazione al Bilancio consuntivo, che viene rimessa alla direzione ed all'assemblea annuale.

Art. 19 - Cumulo delle cariche

Si rinvia al Regolamento nazionale della CIA per la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche sia all'interno del sistema CIA, che nella rappresentanza della CIA in enti ed istituzioni.

Art. 20 - Incompatibilità

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e di componente la Giunta provinciale, sono incompatibili con l'incarico di:

- Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, Consigliere regionale, Presidente o membro di Governo nazionale, regionale, provinciale;
- Sindaco, Assessore, capogruppo comunale, presidente di commissione consiliare provinciale e comunale per comuni oltre 5.000 abitanti;
- presidente e/o componente degli organi esecutivi di comunità montane e di aziende sanitarie locali;
- componente di organi esecutivi dei partiti a livello comunale per comuni oltre 5.000 abitanti, provinciale, regionale e nazionale.

Le incompatibilità di cui sopra comportano l'automatica sospensione dagli organi già al momento della presentazione della candidatura.

Venuta meno la causa di incompatibilità, decorso almeno un anno, l'interessato può essere rieletto negli organi confederali.

Gli incarichi di direzione in enti pubblici, enti economici di natura pubblica od a partecipazione pubblica, ovvero associazioni intercomunali e di circoscrizione, possono essere assunti dagli interessati previo l'assenso della Direzione della CIA di appartenenza, che ne verifica le compatibilità funzionali.

Nessun assenso è necessario per gli incarichi conferiti dalla CIA.

Il Regolamento nazionale definirà le modalità per le candidature e le incompatibilità interne al sistema CIA comprese quelle del Direttore.

TITOLO V Strutture zonali

Art. 21 - Sedi zonali

La direzione provinciale può deliberare l'articolazione zonale della CIA-Associazione Provinciale di Salerno in sedi zonali. La sede zonale è composta da uno o più uffici comunali.

Nella sede zonale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della CIA e si perseguono gli scopi e i fini della Associazione.

La sede zonale promuove l'aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione agli associati sulla azione e sulle opportunità offerte dal sistema CIA, eroga servizi, sviluppa attività di rappresentanza in sede locale e promuove attività culturali, ricreative e del tempo libero.

Art. 22 - Organi della sede zonale

Gli organi della sede territoriale sono:

- Assemblea di zona
- Giunta di zona
- Presidente di zona

a) l'Assemblea della sede zonale.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati alla CIA-Associazione Provinciale di Salerno che hanno la sede dell'impresa sul territorio di competenza della sede zonale; ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentanza per delega ad altri associati.

L'Assemblea si riunisce di norma una volta l'anno in seduta ordinaria ed ogni quattro anni in seduta elettiva. Sia nella forma annuale ordinaria che in quella quadriennale elettiva, viene convocata di norma dalla Giunta della medesima sede zonale in prima ed in seconda convocazione, con un intervallo di tempo, tra le due convocazioni, di almeno ventiquattro ore. L'Assemblea può essere occasionalmente convocata dalla Giunta Provinciale.

Tutti gli associati alla CIA Associazione Provinciale di Salerno hanno diritto di voto nell'Assemblea se regolarmente iscritti alla CIA o alla ANP/CIA al momento dello svolgimento dell'Assemblea medesima.

Le decisioni dell'Assemblea annuale ordinaria regolarmente convocata sono sempre valide qualunque sia il numero dei presenti.

Il regolamento di cui all'art. 41 dello statuto nazionale, stabilisce i modi e termini per la elezione dei delegati, nell'assemblea elettiva quadriennale.

L'Assemblea annuale esamina lo stato della Associazione a livello locale e propone orientamenti all'Associazione Provinciale.

All'Assemblea è demandata la funzione di esaminare i piani di attività della sede zonale.

L'Assemblea quadriennale elettiva elegge la Giunta composta dal Presidente e dal Vice Presidente della sede zonale e da altri componenti ed elegge la quota di componenti l'Assemblea provinciale di propria competenza, in base alle norme previste dal presente Statuto.

b) La Giunta della sede zonale.

La Giunta è composta dal Presidente, dal Vicepresidente, se nominato, e da altri componenti e viene eletta dall'Assemblea della sede zonale medesima riunita in seduta quadriennale elettiva;

La Giunta è convocata dal Presidente; essa può essere convocata dal Vicepresidente, su delega del Presidente, quando questi sia assente;

La Giunta deve essere convocata entro dieci giorni tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti;

La Giunta convoca l'Assemblea nella forma annuale e in quella quadriennale elettiva, fissandone l'ordine del giorno;

La Giunta è coadiuvata, nell'espletamento delle proprie funzioni, dal responsabile della sede zonale nominato dalla Giunta Provinciale, su proposta del Direttore provinciale;

La sintesi dei lavori della Giunta della sede zonale viene inviata alla Giunta provinciale.

c) Il Presidente della sede zonale.

Il Presidente è un imprenditore agricolo, resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente presiede le riunioni della Giunta e dell'Assemblea.

Il Presidente è responsabile del perseguimento dei fini e degli scopi della CIA.

Il Presidente ha funzione di rappresentanza presso le istituzioni locali, verifica l'attuazione a livello locale dei deliberati degli organi provinciali.

La funzione di Presidente è assunta dal Vice Presidente tutte le volte che si verifichi l'assenza del Presidente.

TITOLO VI

Autonomia finanziaria-bilanci

Art. 23 – Patrimonio

Il Patrimonio della CIA-Associazione Provinciale di Salerno è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative, straordinarie, versate dagli associati e dal complesso dei beni mobili ed immobili acquistati.

In nessun caso possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (TUIR, art. 111, comma 4-quinquies, lettera a)).

Art. 24- Autonomia Finanziaria

La CIA-Associazione provinciale di Salerno ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

I creditori della CIA-Associazione Provinciale di Salerno possono far valere i propri diritti solo sul patrimonio dell'associazione di cui art. 22.

Art. 25 - Bilanci

Gli organi competenti della CIA-Associazione Provinciale di Salerno approvano i bilanci consuntivi e preventivi, che vengono redatti osservando il principio della competenza nel rispetto di un piano dei conti unico in tutto il territorio nazionale come previsto nel regolamento nazionale.

Il Bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; ad esso deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di maggio dell'anno cui si riferisce.

TITOLO VIII

Norme finali

Art. 26 - Scioglimento della CIA Associazione Provinciale di Salerno

Lo scioglimento della CIA-Associazione Provinciale di Salerno può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta plenaria, appositamente convocata dalla Giunta, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai 3/4 dei presenti.

In caso di scioglimento per qualunque causa della CIA-Associazione Provinciale di Salerno, l'intero patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (TUIR, art. 111, comma 4-quinquies, lettera b)).

Art. 27 - Revoca dell'adesione al sistema CIA

La revoca dell'adesione della CIA-Associazione Provinciale di Salerno al sistema CIA deve essere deliberata da almeno due terzi degli associati alla associazione medesima, con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.

Art. 28 - Entrata in vigore dello Statuto della CIA-Associazione Provinciale di Salerno

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 29 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti.

Il presente Statuto della CIA-Associazione Provinciale di Salerno abroga ogni precedente simile normativa.

Nell'approvare il presente Statuto, l'Assemblea della CIA-Associazione Provinciale di Salerno attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente dell'Assemblea medesima, Sig. Domenico Oliva espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

Art. 30 - Disciplina transitoria.

Ai sensi dell'art. 39 dello statuto nazionale approvato all'assemblea elettiva del 24-26 febbraio 2010, Il presidente in carica alla data di approvazione del presente statuto, potrà comunque candidarsi alla carica attualmente ricoperta.

Ai sensi del medesimo art. 39, il direttore provinciale, verrà nominato secondo le norme del presente statuto entro il 31 dicembre 2010.